



COMUNE DI NOVAFELTRIA

PROVINCIA DI RIMINI

Codici Istat	NOVAFELTRIA 023	RN 099
--------------	-----------------	--------

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

C O P I A

APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Nr. Progr. **24**

Data **27/06/2012**

Seduta NR. **4**

Il giorno 27/06/2012, alle ore 17:00, nella Sala del RIDOTTO c/o Teatro Sociale.

Alla PRIMA Convocazione in sessione ORDINARIA, che è stata partecipata ai signori Consiglieri Comunali a norma di legge, risultano all'appello nominale:

<i>Consiglieri</i>	<i>Pre.</i>	<i>Consiglieri</i>	<i>Pre.</i>
MARANI LORENZO	S	FABBRI ITALO	S
DE LUCA ANDREA	S	GIANESSI GIUSEPPE	S
CANGIOTTI GIUSEPPE ANTONIO	N	VANNONI ELENA in DELL'ANNA	S
POSSENTI GIOVANNI	N	ZANCHINI STEFANO	S
BERARDI GABRIELE	S	RAVEZZI MAURO	S
BALDININI IVANA	S	DELFINI ROBERTO	S
URBINATI ROBERTO	S		

Presenti: 11

Assenti: 2

Assegnati: 13

In Carica: 13

Assenti Giustificati i signori:

CANGIOTTI GIUSEPPE ANTONIO; POSSENTI GIOVANNI

Risultano che gli intervenuti sono in numero legale.

Presiede il sig DE LUCA ANDREA nella sua qualità di PRESIDENTE.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a) del T.U. 18.08.2000 n. 267), il SEGRETARIO COMUNALE BIONDI DOTT.SSA KATIA.

La seduta è PUBBLICA.

Nominati scrutatori i signori: FABBRI ITALO, DELFINI ROBERTO, URBINATI ROBERTO.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

OGGETTO:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Visto il D.Lgs. 14/03/2011, n. 23, artt. 8 e 9, che introduce l'Imposta Municipale Propria, in luogo dell'Imposta Comunale sugli Immobili;

Visto il D.L. 06/12/2011 n. 201, convertito nella Legge 22/12/2011, n. 214, ed in particolare l'art. 13 che ha anticipato l'introduzione dell'Imposta Municipale Propria in via sperimentale a decorrere dall'anno di imposta 2012;

Visto il D.Lgs. 30/12/1992, n. 504, per le sole parti espressamente richiamate dalla normativa relativa all'Imposta Municipale Propria,

Visti gli artt. 52 e 59 del D.Lgs. 15/12/1997, che disciplina la potestà regolamentare dei comuni in materia di tributi locali;

Vista la delibera di G.C. n.12 del 27/02/2012, con la quale è stato nominato il Funzionario Responsabile per l'Imposta Municipale Propria, nella persona del responsabile del Settore Ragioneria, Contabilità e Finanza – Servizi demografici – Affari legali, dott.ssa Patrizia Masi;

Visto il vigente Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali, approvato con Delibera di Consiglio comunale n. 6 del 28/02/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Ritenuto opportuno provvedere all'approvazione di uno specifico regolamento per l'Imposta Municipale Propria, in quanto il Regolamento Comunale I.C.I. non è applicabile al nuovo tributo;

Ritenuto opportuno in particolare stabilire:

- l'equiparazione all'abitazione principale dell'abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- è inoltre equiparata all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia a condizione che la stessa non risulti locata; se il contribuente possiede più abitazioni nel Comune di Novafeltria, viene riconosciuta come abitazione principale una sola di queste, individuata dal contribuente; se possiede più abitazioni nel territorio dello Stato, in diversi comuni, si considera come tale una sola di queste indicata dal contribuente;
- i requisiti per poter considerare un'unità immobiliare quale pertinenza dell'abitazione principale;
- specifiche disposizioni per la determinazione dei valori di riferimento delle aree fabbricabili;
- che l'esenzione prevista al punto i) dell'art. 7 del D.Lgs. 504/1992, concernente gli immobili utilizzati da Enti non commerciali si applica soltanto ai fabbricati, a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'Ente non commerciale utilizzatore, a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale;
- la modalità di effettuazione dei rimborsi di imposta, in particolare nel caso di versamento a favore di un Comune incompetente;
- la possibilità di introdurre un fondo speciale per il potenziamento dell'Ufficio Tributi comunale;

Tutto ciò premesso e considerato;

SI PROPONE

1. di approvare il Regolamento Comunale per l'Applicazione dell'Imposta Municipale Propria allegato sub. "A" al presente atto;
2. di trasmettere la presente deliberazione e Regolamento allegato, entro trenta giorni dalla data in cui è diventato esecutivo, al Ministro delle Finanze, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997 e dell'art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011 e comunque entro 30 giorni dalla data

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 24 DEL 27/06/2012

- di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.
3. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267

=====

COMUNE DI NOVAFELTRIA
Provincia di Rimini

**REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA**

INDICE

Art. 1: Ambito di applicazione e scopo del Regolamento.

TITOLO I – ABITAZIONE PRINCIPALE

Art. 2: Definizione di abitazione principale

Art. 3: Pertinenza dell'abitazione principale

TITOLO II – AREE FABBRICABILI

Art. 4: Definizione di area fabbricabile

Art. 5: Determinazione del valore delle aree fabbricabili

Art. 6: Fabbricati oggetto di interventi edilizi

Art. 7: Area fabbricabile pertinenza di fabbricato esistente

TITOLO III – COLTIVATORI DIRETTI ED IMPRENDITORI AGRICOLI

Art. 8: Qualifica di coltivatore diretto od imprenditore agricolo

Art. 9: Terreni agricoli

Art. 10: Fabbricati strumentali all'attività agricola

TITOLO IV – ESENZIONI

Art. 11: Immobili posseduti da Enti non commerciali

TITOLO V – DICHIARAZIONI E VERSAMENTI

Art. 12: Dichiarazioni e denunce

Art. 13: Versamenti e riscossioni

Art. 14: Rimborsi

TITOLO VI – ATTIVITA' ACCERTATIVA

Art. 15: Attività di controllo

Art. 16: Fondo speciale per il potenziamento dell'Ufficio Tributi

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17: Disposizioni finali

Art. 18. Entrata in vigore

Art. 1 – Ambito di applicazione e scopo del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, stabilita in via sperimentale dall'art. 13 del D.L. 06/12/2011 n. 201, compatibilmente con le disposizioni di cui agli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14/03/2011 n.23, e del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504, per quanto espressamente richiamato.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti e, in quanto compatibili, le norme del Regolamento generale delle entrate tributarie comunali.

TITOLO I ABITAZIONE PRINCIPALE

Art. 2 – Definizione di abitazione principale

1. E' considerata abitazione principale per espressa disposizione normativa l'unità immobiliare censita in una delle categorie catastali del gruppo A (ad eccezione di A/10), nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento ha la propria dimora abituale e la residenza anagrafica.
2. E' equiparata all'abitazione principale, per espressa disposizione normativa, l'abitazione adibita a casa coniugale, posseduta da soggetto che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, risulti assegnatario della stessa;
3. E' altresì equiparata all'abitazione principale l'abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
4. E' inoltre equiparata all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia a condizione che la stessa non risulti locata; se il contribuente possiede più abitazioni nel Comune di Novafeltria, viene riconosciuta come abitazione principale una sola di queste, individuata dal contribuente; se possiede più abitazioni nel territorio dello Stato, in diversi comuni, si considera come tale una sola di queste indicata dal contribuente;
5. Non possono essere considerate assimilabili all'abitazione principale altre categorie di immobili, non espressamente indicate dalla Legge o dal presente Regolamento;

Art. 3 – Pertinenza dell'abitazione principale

1. Per pertinenza dell'abitazione principale si intende l'unità immobiliare catastalmente classificata nelle categorie C/6, C/2 o C/7, nel limite massimo di una sola unità per ciascuna categoria catastale anche se ubicata al di fuori dello stesso edificio o complesso immobiliare e, comunque che rispetti i seguenti requisiti:
 - sia durevolmente ed esclusivamente asservita all'abitazione;
 - vi sia identità tra il soggetto passivo di imposta dell'abitazione ed il soggetto passivo di imposta della pertinenza;
 - non siano svolte all'interno dell'immobile attività economiche di alcun genere.

2. La qualificazione di pertinenza consente di beneficiare della stessa aliquota prevista per l'abitazione principale, nonché della parte di detrazione che non ha eventualmente trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale stessa.

TITOLO II AREE FABBRICABILI

Art. 4 – Definizione di area fabbricabile

1. Per la sussistenza della edificabilità dell'area è sufficiente la previsione di tale caratteristica nello strumento urbanistico generale adottato, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.

Art. 5 – Determinazione del valore delle aree fabbricabili

1. Allo scopo di ridurre al massimo l'insorgenza del contenzioso, il Consiglio Comunale, con specifico provvedimento, determina periodicamente e per zone omogenee i valori medi venali delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune. Allo scopo, può costituire una commissione, chiamando a parteciparvi i responsabili degli uffici comunali tributario e urbanistico ed eventuali competenti esterni; se costituita, il Consiglio ne deve sentire il parere prima di determinare i valori suddetti.
2. Non si dà luogo ad accertamento del maggior valore dell'area fabbricabile qualora il contribuente abbia tempestivamente versato l'imposta sulla base di un valore non inferiore a quello determinato ai sensi del comma 1.
3. Non si dà altresì luogo ad alcun rimborso nel caso in cui il contribuente abbia versato l'imposta sulla base di un valore superiore a quello stabilito ai sensi del comma 1.

Art. 6 – Fabbricati oggetto di interventi edilizi

1. Le disposizioni di cui all'art. 5 si applicano anche per i casi di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 31, comma 1, lettere c), d) ed e) della Legge 05/08/1978, n. 457.
2. Nei casi di cui al comma 1, il calcolo come "area fabbricabile" decorre:
 - Interventi soggetti a S.C.I.A.: dalla data di presentazione, ovvero dalla data del rilascio di autorizzazioni o nulla osta da parte di altri Enti, se necessarie;
 - Interventi soggetti a D.I.A.: decorsi 30 giorni dalla data di presentazione, ovvero dalla data del rilascio di autorizzazioni o nulla osta da parte di altri Enti, se necessarie;
 - Interventi soggetti a Permesso di Costruire: dalla data di comunicazione di inizio lavori.
3. Sono esclusi dalle presenti disposizioni gli interventi edilizi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ovvero gli interventi sottoposti ad attività edilizia libera o Comunicazione Inizio Attività (C.I.A.);
4. Le unità immobiliari ultimate sono assoggettate all'imposta quali fabbricati a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori (anche se parziale) ovvero, se antecedente, dalla data in cui la parte ultimata è comunque utilizzata.

5. Nel periodo di esecuzione degli interventi edilizi il contribuente non potrà in alcun caso beneficiare delle agevolazioni previste per l'abitazione principale.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai fabbricati non ultimati, lasciati grezzi e censiti nelle categorie catastali provvisorie F/03 ("Unità in corso di costruzione") od F/04 ("Unità in corso di definizione").

Art. 7 – Area fabbricabile pertinenza di fabbricato esistente

1. Non è autonomamente assoggettata ad imposta l'area che è destinata in modo durevole a pertinenza di un fabbricato esistente, ai sensi dell'art. 817 del Codice Civile;
2. L'area pertinenziale costituisce oggetto di autonoma imposizione soltanto in caso di effettiva utilizzazione edificatoria; in questo caso si applicano le disposizioni previste dall'art. 6

**TITOLO III
COLTIVATORI DIRETTI ED IMPRENDITORI AGRICOLI**

Art. 8 – Qualifica di coltivatore diretto od imprenditore agricolo

1. Ai fini dell'Imposta Municipale Propria, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale, le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dall'articolo 11 della legge 9 gennaio 1963 n. 9, e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia.
2. Conseguentemente a quanto disposto dal comma 1, non spettano agevolazioni nel caso in cui il terreno sia direttamente condotto da una società, qualsiasi sia la sua forma giuridica, o altra forma associativa.

Art. 9 – Terreni agricoli

1. Sono esenti dall'Imposta Municipale Unica i terreni agricoli situati all'interno del comune di Novafeltria, ai sensi dell'art. 15 della Legge 987/1997, come da allegato alla circolare ministeriale n. 9 del 19.06.1993 (art. 7, comma 1, lettera h) del D.Lgs 504/92)

Art. 10 – Fabbricati strumentali all'attività agricola

1. Per fabbricato strumentale all'attività agricola si intende l'unità immobiliare destinata esclusivamente all'esercizio di una delle attività previste dall'art. 9 comma 3bis del D.L. 30/12/1993, n. 557;
2. Le unità immobiliari di cui al comma 1 dovranno obbligatoriamente essere iscritte al Catasto dei Fabbricati, nella apposita categoria catastale D/10;
3. In deroga a quanto previsto dal comma 2, può essere altresì considerato strumentale all'attività agricola il fabbricato censito in una delle categorie catastali del gruppo A (ad eccezione di A/10), destinato ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricola nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a

cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento;

4. Sono, tuttavia esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istat, ai sensi del comma 8^a dell'art. 9 del D. Lgs. n. 23/2011.

TITOLO IV ESENZIONI

Art. 11 – Immobili posseduti da Enti non commerciali

1. L'esenzione prevista al punto i) dell'art. 7 del D.Lgs. 504/92, concernente gli immobili utilizzati da Enti non commerciali, si applica soltanto ai fabbricati, a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'Ente non commerciale utilizzatore, a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale.

TITOLO V DICHIARAZIONI E VERSAMENTI

Art. 12 – Dichiarazioni e denunce

1. Ai fini dell'applicazione di particolari agevolazioni non espressamente previste dalla Legge, al soggetto interessato può essere richiesto di attestare la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto mediante presentazione di dichiarazione sostitutiva, a pena di decadenza del beneficio agevolativo.

Art. 13 – Versamenti e riscossioni

1. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta nei termini e con le modalità previste dalla Legge.
2. L'imposta, è di norma versata autonomamente da ciascun soggetto passivo del tributo, proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso.
3. Per il calcolo dei mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso, il mese di 31 giorni si computa in capo al soggetto titolare della proprietà per almeno 16 giorni.
4. Si considerano validi e, pertanto, non sono sanzionabili:
 - i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purché la somma versata rispecchi la totalità dell'imposta relativa all'immobile condiviso;
 - i versamenti erroneamente accreditati a favore di altro Comune, purché ne venga richiesto allo stesso il rimborso ed il contestuale riversamento della somma nelle casse del Comune di Novafeltria.
5. In caso di omesso, parziale, tardivo versamento l'imposta può essere versata con applicazione delle sanzioni ridotte previste dall'art. 13 del D.Lgs. 472/1997 (Ravvedimento Operoso), entro il termine del 30 settembre dell'anno successivo a quello nel quale è stata commessa la violazione.

Art. 14 – Rimborsi

1. Nel caso in cui l'imposta sia stata versata erroneamente a questo Comune per immobili ubicati in altro Comune, ove il contribuente ed il Comune soggetto attivo siano consenzienti, la somma dovuta a titolo di rimborso per tributo ed interessi maturati può essere versata direttamente al Comune stesso.
2. Nel caso in cui il mancato accredito dell'imposta al Comune competente derivi da un errore di rendicontazione della delega F24 da parte dell'intermediario (istituto bancario od ufficio postale), il rimborso non potrà essere richiesto direttamente al Comune. Il contribuente dovrà richiedere all'intermediario stesso di attivare la apposita procedura di correzione della delega F24 prevista dalla convenzione siglata tra Agenzia delle Entrate ed Associazione Bancaria Italiana.
3. Non possono essere compensati importi a debito con presunti crediti di Imposta Municipale Propria, fino al momento dell'accertamento del rimborso spettante da parte dell'ufficio tributi comunale, tramite notifica di apposito provvedimento.

**TITOLO VI
ATTIVITA' ACCERTATIVA**

Art. 15 – Attività di controllo

1. Per l'attività di controllo, la Giunta comunale, con l'ausilio del funzionario responsabile del tributo, cura il potenziamento dell'attività medesima, anche mediante collegamenti con i sistemi informativi del Ministero delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione.
2. Nel determinare il programma selettivo dell'attività di controllo, la Giunta comunale tiene conto anche di eventuali indicatori di evasione o elusione per le diverse tipologie di immobili.

Art. 16 – Fondo speciale per il potenziamento dell'Ufficio Tributi

1. In relazione al disposto dell'art. 3, comma 57 della legge 23/12/1996 n. 662 è in facoltà dell'ente istituire un fondo speciale finalizzato al potenziamento dell'Ufficio Tributario Comunale, ed in particolare all'attribuzione di compensi incentivanti la produttività del personale addetto, al miglioramento delle attrezzature, anche informatiche, e al potenziamento temporaneo dell'Ufficio tributi.
2. Il fondo di cui al comma 1 può essere alimentato annualmente con l'accantonamento di una somma non superiore allo 0,50 % delle riscossioni dell'Imposta Municipale Propria.

**TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 17 – Disposizioni finali

1. Laddove il presente regolamento prevede il coinvolgimento di vari interessi pubblici o l'acquisizione di pareri o assensi, comunque denominati, di altre Amministrazioni pubbliche,

nonché la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi che richiedono l'azione integrata di più Enti, il Comune, di regola, procede con conferenze di servizi e/o accordi di programma.

2. Il responsabile del procedimento, laddove il presente regolamento preveda che i soggetti interessati debbano presentare istanza per l'adozione di provvedimenti amministrativi o per ottenere utilità o servizi da parte del Comune, si fa carico di richiedere direttamente agli altri uffici dell'Ente, competenti per materia, l'eventuale rilascio di certificazioni o l'espletamento di formalità previste per il completamento dell'iter procedurale, senza per ciò richiedere agli interessati ulteriori adempimenti.

Art. 18 – Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2012.

=====

Entrano in aula i consiglieri Possenti Giovanni e Cangiotti Giuseppe Antonio e, pertanto, il numero dei presenti sale a n. 13.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la surriportata proposta di deliberazione sulla quale:

- il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la *regolarità tecnica*;
- il Responsabile di ragioneria, per quanto attiene la *regolarità contabile*;

hanno espresso, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000 n. 267, **PARERE FAVOREVOLE** (allegato);

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera a), del D.Lgs n. 267/2000;

Con il parere favorevole espresso dal Segretario Comunale in merito alla conformità del presente atto alla vigente legislazione, allo Statuto e ai Regolamenti dell'ente;

Uditi gli interventi riportati nell'allegato, come da registrazione;

Con voti favorevoli n. 9 e n. 4 astenuti (Delfini Roberto, Ravezzi Mauro, Vannoni Elena e Zanchini Stefano) espressi per alzata di mano;

DELIBERA

di approvare per tutte le ragioni di cui in narrativa, che espressamente si richiamano, la surriportata proposta di deliberazione.

Successivamente;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli n. 9 e n. 4 astenuti (Delfini Roberto, Ravezzi Mauro, Vannoni Elena e Zanchini Stefano) espressi per alzata di mano;

Delibera

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto in quanto prodromico alla approvazione del bilancio.

=====

DISCUSSIONE RELATIVA AL PUNTO ALL'ODG N. 2 "APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)"

- PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Gli argomenti all'O.d.G., dal punto 2 al punto 10, riguardano il Bilancio e anche se sono citati con un testo abbastanza diverso, sono tutti temi che vanno correlati al Bilancio. È probabile che la discussione rischi di ripetersi un pochino, ed è anche probabile che nella trattazione di un argomento un assessore riesca a toccare diversi punti all'O.d.G..

Per la trattazione del punto n. 2 passo la parola all'Ass. Gabriele Berardi.

- ASS. BERARDI

Il punto 2 ha ad oggetto l'approvazione del Regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU. È evidente che l'aspetto relativo all'IMU, quindi sia come Regolamento e poi anche il successivo punto 3 – la determinazione delle aliquote – è uno di quegli argomenti che ha una rilevante importanza per quanto concerne il Bilancio di previsione 2012, in quanto l'introduzione dell'IMU è uno degli aspetti più importanti – aggiungo io – forse in negativo che caratterizzano i Bilanci degli Enti locali per l'anno 2012 poiché l'IMU, già pensata dal precedente Governo Berlusconi, di fatto è stata introdotta con qualche anno di anticipo dall'attuale Governo Monti.

L'IMU, di per sé, ha una denominazione di imposta municipale, ma di municipale, a mio modo di vedere – questa mia affermazione è supportata anche da dichiarazioni lette nella stampa da molti altri amministratori locali – ha ben poco. È vero che l'IMU viene deliberata dai Comuni e infatti, in parte, la incassano i Comuni, però è anche vero che rispetto all'aliquota ordinaria del 7,6 per mille su tutti gli altri immobili, che non sono abitazioni principali, il gettito va direttamente nelle casse dello Stato. Il 50% dell'aliquota ordinaria del 7,6 per mille va direttamente nelle casse dello Stato. Questo l'abbiamo visto nei giorni passati. Entro il 18 giugno scadeva la prima rata dell'IMU e di fatto – non so chi ci abbia fatto caso – nell'F24 c'erano codici diversi per distinguere il gettito a favore del Comune e il gettito che invece arrivava direttamente al Governo.

È evidente poi che in questa manovra di introduzione dell'IMU, ancora una volta i Comuni sono stati colpiti da una forte riduzione nei trasferimenti. Mi riferisco soprattutto a quei Comuni di piccole o medie dimensioni, come possono essere i Comuni tipo quello di Novafeltria, al di sopra di 5.000 abitanti, dove la riduzione dei trasferimenti di quello che era il fondo sperimentale di riequilibrio si è fatta quanto mai sentire.

Tra le varie cose l'IMU è una di quelle leve messe a disposizione dei Comuni che, di fatto, deve servire ad andare a ridurre il peso di quei mancati trasferimenti. Rispetto a quello che era in passato l'ICI, i Comuni l'applicavano con aliquote uniche, come nel caso del Comune di Novafeltria, che aveva un'aliquota unica del 7 per mille; non pagando invece l'ICI dal 2007 sulla prima casa oggi, con l'aliquota ordinaria, quel 7 per mille si è ridotto, in quanto la riduzione dell'aliquota ordinaria a favore dello Stato è del 3,8 per mille e quindi, a favore del Comune, è appunto del 3,8 per mille. Questo sta a significare che buona parte, rispetto all'aliquota ordinaria del gettito IMU, per il 40% se ne va direttamente allo Stato.

È vero, poi, che la normativa sull'IMU permette ai Comuni, nella propria potestà regolamentare normativa, di innalzare le aliquote ordinarie di massimo due punti per mille per quanto concerne l'abitazione principale e di massimo tre punti per mille per quanto concerne tutti gli altri immobili. Su questo andremo poi a vedere nel punto successivo. Ad ogni singola Amministrazione è permesso anche di individuare un Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta. Sul Regolamento, fatte salve le norme proprie della legge nazionale, le singole Amministrazioni possono introdurre anche alcune varianti che logicamente non siano in contrasto con la legge.

Il Regolamento, che immagino ognuno di voi abbia avuto modo di analizzare e di guardare in questi giorni, si compone di 18 articoli. Per quanto riguarda i primi articoli, uno degli aspetti più importanti è la definizione di abitazione principale, ovvero l'art. 2 definisce cos'è l'abitazione principale. L'abitazione principale deve logicamente ricadere nella categoria catastale A, con la esclusione della categoria A10, che invece è riferita agli Uffici, ed è appunto quell'immobile della categoria A nel quale il contribuente deve avere oltre che la proprietà, o altro diritto reale di godimento, la residenza e la dimora abituale. Di fatto, non è sufficiente che il cittadino sia residente nell'immobile in Novafeltria nella Via Tal dei Tali, ma è anche necessario che in quell'appartamento il cittadino abbia la dimora.

È evidente che poi, anche in fase di accertamento di controllo non è così semplice, laddove c'è la residenza, dimostrare che un cittadino non dimori, però occorre la residenza assieme alla dimora per la

definizione di abitazione principale. È logico che l'individuazione dell'abitazione principale è quanto mai importante ai fini della tassazione, poiché sull'abitazione principale il contribuente ha diritto a quella che è, per legge, la detrazione forfetaria fissa di 200 euro e, inoltre, sulla abitazione principale i cittadini che hanno figli conviventi di età inferiore ai 26 anni, hanno diritto ad un'ulteriore detrazione di 50 euro per figlio. In più, sull'abitazione principale, l'aliquota ordinaria stabilita dalla legge non è quella del 7,6 per mille, ma è quella del 4 per mille. La definizione di abitazione principale e l'individuazione dell'abitazione principale è quanto mai importante.

All'abitazione principale può essere poi collegata una pertinenza (magazzino, garage), ovvero quegli immobili che rientrano nelle categorie C6, C2 o C7. Il discorso di pertinenza può essere esteso con un massimo di unità immobiliare per ogni singola categoria. Un cittadino, proprietario di un'abitazione, potrebbe avere tre pertinenze: una rientrante nella categoria C2, una rientrante nella categoria C6 e una rientrante nella categoria C7. Non potrebbe avere due pertinenze rientranti entrambe nella categoria C6, per cui non potrebbe avere due garage. È ammesso che, come pertinenza, ci siano un garage e un magazzino, quindi tre diverse pertinenze. Queste vengono tutte attratte ad abitazione principale e quindi, fino a concorrenza dei 200 euro, possono beneficiare della detrazione forfetaria e sulle pertinenze viene applicata l'aliquota più bassa del 4 per mille rispetto a quella più alta, che è del 6 per mille ordinaria. Anche la definizione di pertinenza è un'abitazione quanto mai importante.

All'art. 4 viene definita l'area fabbricabile. Anche in questo caso viene detto che per essere area edificabile è sufficiente che la previsione di tale caratteristica sia appunto prevista nello strumento urbanistico generale adottato, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo. Credo che questo altro non sia che aver ripreso la legge.

Io guardo sempre sia la Dr.ssa Masi che la Dr.ssa Zeppa, le quali mi possono venire a supporto ogni qualvolta dico qualcosa che può essere considerato sbagliato. La definizione di area edificabile, così come è stata riportata, è la definizione della legge. Anche su questo, quindi, la definizione è di area fabbricabile.

Al punto 5, poi, il Regolamento prevede la determinazione del valore delle aree fabbricabili. In un punto successivo, che tratterà l'Ass. Cangiotti – per la precisione il punto n. 5 – verranno individuati dei valori a metro quadro per le aree edificabili presenti sul territorio, suddiviso nelle quattro micro zone. Di fatto, l'Amministrazione non darà corso ad accertamenti di valore maggiore quando il contribuente adotta, come valori minimi, i valori previsti dalla determinazione, che il Consiglio Comunale andrà ad approvare. Al momento, la determinazione delle aree è riferita ad una delibera risalente al 2003 e da quella volta tale valore non è mai stato modificato. Oggi andiamo, appunto, a rivedere e a rivisitare i valori delle aree edificabili presenti sul territorio comunale.

Saltando un po' negli vari articoli, c'è tutta la parte relativa ai terreni agricoli, che nel Comune di Novafeltria acquisisce minore importanza, poiché il terreno agricolo presente nel territorio comunale di Novafeltria è un territorio agricolo considerato in zona montana e quindi, in quanto tale, esente da IMU, così come lo era per l'ICI. La definizione di terreno agricolo per noi assume un'importanza ridotta proprio perché non è assoggettato ad IMU. Questo è il Regolamento che, di fatto, andremo a proporre all'approvazione del Consiglio Comunale.

Io ho cercato, in qualche modo, di poterlo condividere anche con altri Comuni della zona, in quanto ritengo che se ci fosse una condivisione su un Regolamento uguale per tutti e sette i Comuni sarebbe una cosa importante. Credo che tra le varie Ragionerie questo Regolamento sia stato passato, in maniera tale che a giorni, salvo proroghe dell'ultima ora, tutti i Comuni dovranno andare in Consiglio entro il 30 giugno e la speranza è che venga approvato un Regolamento comunale unico. Dopodiché, se qualche Comune vorrà fare delle modifiche, ritenute magari anche condivisibili noi, in qualsiasi momento, avremo la possibilità per andarlo ad adattare alle modifiche riportate dagli altri Comuni.

- PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Il Sindaco chiede di mettere a verbale l'ingresso dei Conss. Possenti e Cangiotti.

Chiede la parola il Cons. Vannoni.

- CONS. VANNONI

In merito a questo Regolamento, è chiaro che, come ha spiegato l'assessore, il Regolamento è necessario, in quanto lo prevede anche la legge. Sul merito, quindi, non c'è nulla da dire. Io vorrei fare invece una precisazione sull'art. 16, che parla di un fondo speciale per il potenziamento dell'Ufficio Tributi. Si tratta di un fondo speciale che, considerato tutto l'importo del calcolo che è previsto da fare, potrebbe essere di un massimo di 5.000 euro. Stiamo parlando di questa cifra. Dice: "È facoltà dell'Ente istituire un

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 24 DEL 27/06/2012

fondo speciale finalizzato al potenziamento all'Ufficio Tributario Comunale e, in particolare, all'attribuzione di compensi incentivanti la produttività del personale addetto al miglioramento delle attrezzature anche informatiche e al potenziamento temporaneo dell'Ufficio Tributi". Il secondo comma fa appunto riferimento a questo importo, che non deve essere superiore allo 0,50% delle riscossioni dell'IMU, quindi la cifra di cui vi parlavo.

In riferimento al nostro Ufficio Tributi, mi risulta che quando facciamo riferimento al personale addetto all'Ufficio Tributi, facciamo riferimento ad un'unica persona. Si tratta della stessa persona che era stata destinata, dall'Amministrazione precedente, a sostituire il responsabile dei servizi finanziari in procinto di andare in pensione, con tanto di successivo aumento di qualifica che ovviamente, poi, è rimasto e quindi importi economici interessanti. Ha poi presentato dei certificati, è tornata ed è stata rimessa a fare il lavoro che faceva prima, per cui è tornata all'Ufficio Tributi. Questo stesso Ufficio Tributi mi risulta che negli ultimi mesi sia rimasto chiuso per la malattia della stessa persona.

È chiaro che la disposizione è generale e generalizzabile però, prima di andare a parlare a compensi incentivanti, o comunque di concederli, bisognerebbe che venisse almeno garantito il livello minimo base del servizio. Anche per questo noi ci asterremo.

Grazie!

- PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Chi chiede di intervenire?

- ASS. BERARDI

Questa, come diceva il Cons. Vannoni, è una disposizione prevista nella legge. Dice infatti: *"È facoltà dell'Ente istituire. È evidente che anche da parte nostra siamo ben consapevoli che un Ufficio Tributi deve, per lo meno, affrontare le necessità minime dell'Ente, quindi cercare di controllare al massimo e mettere a disposizione dei cittadini la disponibilità anche ad affrontare una materia quanto mai nuova, come è quella dell'IMU, poiché anche su categorie considerate "deboli", l'IMU ha creato qualche problema, soprattutto perché, in passato, molti erano abituati con l'IMU a compilare il loro bollettino che non cambiava di anno in anno. Tutta la pubblicità fatta in questi ultimi mesi sull'IMU ha generato confusione in molti cittadini, i quali volevano sicuramente sentirsi tranquillizzati anche dallo stesso Ufficio Comunale Tributi nella compilazione del bollettino stesso, magari anche facendo una visura catastale perché, molto spesso, il cittadino non si accorge neppure che la rendita catastale con la quale era abituato a pagare l'ICI, o oggi l'IMU, ha subito anche delle variazioni catastali, per cui scaricando dal sistema una visura aggiornata, di fatto ha la certezza di agire nel giusto nel pagamento dell'imposta. Tra l'altro il pagamento dell'imposta ha anche un meccanismo che era sicuramente più complesso rispetto a quello dell'IMU, poiché c'era una rivalutazione della rendita di un 5%; fatta la rivalutazione della rendita del 5% occorreva moltiplicare la rendita per 160; al valore così ottenuto applicare le aliquote e andare a suddividere le aliquote al 50% per il pagamento della rata di giugno e l'altro 50% per il pagamento dell'aliquota della rata di dicembre, con la variazione che qualcuno poteva anche decidere di frazionare sulla prima casa in tre differenti rate. Si tratta di un calcolo sicuramente complesso.*

È evidente che in quel periodo la malattia della dipendente ha creato anche un po' di confusione, nel senso che molti cittadini arrivando all'Ufficio Tributi lo vedevano chiuso, per cui probabilmente hanno sollevato anche qualche lamentela. Debbo però dire che la Dr.ssa Masi, sempre presente, ha cercato di sopperire alla mancanza della Dr.ssa Balducci, la quale per un certo numero di giorni, o qualche mese, non era presente a causa di malattia e su questo non possiamo assolutamente entrare nel merito. Certo è che il potenziamento dell'Ufficio Tributi è sicuramente un qualcosa di importante che va visto anche nell'ottica di verificare e controllare, con quelle che sono le risorse all'interno dell'Ente stesso, ciò che è l'evasione ancora legata all'ICI, in quanto un margine di evasione, più o meno importante, legata all'ICI fino al 2011 c'è. Noi, a Bilancio, abbiamo previsto una cifra di circa 28.000 euro per quanto concerne i recuperi relativi all'ICI, ma dal momento che dovremo lavorare sul 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011, io ritengo che se la Dr.ssa Balducci fa un'azione in qualche modo mirata, attenta e anche di supporto con l'Ufficio Tecnico, proprio per andare ad esaminare l'eventuale evasione legata ai terreni edificabili, si può fare un ottimo lavoro. È evidente che il recupero di quell'ICI degli anni pregressi, che può essere un'evasione parziale o totale, potrebbe però dare risorse all'Amministrazione Comunale, che ha la possibilità entro settembre di andare a ritoccare le aliquote IMU e anche di andarle a ribassare, proprio se c'è un gettito importante, da quella che è l'evasione degli anni precedenti.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 24 DEL 27/06/2012

Io credo che anche da un punto di vista etico occorra mettere a disposizione strutture adeguate, senza dover incentivare assolutamente nessuno per andare a fare sanzioni. Dal punto di vista etico, riuscire ad andare a recuperare somme da chi non ha versato l'ICI nei cinque anni precedenti, credo che sia quanto mai giusto e quel gettito potrebbe magari calmierare le aliquote IMU per l'anno 2012 e per quelli futuri. L'Ufficio Tributi, nell'ottica di ciò che i Comuni devono svolgere dal punto di vista tributario nei prossimi anni, credo che diventi un Ufficio quanto mai importante, che dovrà svolgere un ruolo essenziale per l'Amministrazione Comunale.

- PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Ci sono altre richieste di intervento? La Segretaria Comunale chiede di intervenire.

- SEGRETARIA COMUNALE

A proposito del Regolamento, mi sento di fare una piccola precisazione. Ci sono alcune disposizioni e, nella fattispecie, ci sono due disposizioni che noi abbiamo introdotto nel Regolamento anche perché abbiamo ritenuto utile introdurle, così come hanno fatto altre Amministrazioni che, sulla base delle ultime disposizioni che hanno inciso sulla disciplina dell'IMU, potrebbero non trovare più una giusta collocazione nel Regolamento, quindi potrebbero non essere più legittime. In effetti, sull'IMU si sono stratificate tutta una serie di norme che partono dal vecchio Decreto che istituisce l'ICI al Decreto 201 e a tutte le modifiche che, da fine 2011 fino alla primavera tarda di quest'anno, si sono susseguite, ed è decisamente difficile venirne a capo in maniera chiara ed esaustiva.

Nella fattispecie, debbo dire che sono apparsi degli articoli di stampa che sono dubitativi, per cui noi non abbiamo ritenuto di modificare il Regolamento, cosa che, peraltro, potremmo fare fino al 30 di settembre. Pare però che l'abrogazione dell'art. 59 del Decreto istitutivo dell'ICI possa far venir meno la facoltà, da parte delle Amministrazioni, di attribuire degli incentivi per il recupero dell'IMU, così come potrebbe far venir meno la facoltà dell'Amministrazione di escludere d'ambly gli accertamenti sui versamenti IMU che siano fatti sulla base dei valori delle aree edificabili come definiti dall'Amministrazione.

Al momento la situazione non è chiara e i commentatori sulla stampa sono stati piuttosto dubitativi. Ad ogni modo, mi sembra corretto evidenziare questa cosa, che noi potremmo, nell'ipotesi in cui l'interpretazione vada in questo senso, correggere, avendo tempo fino al 30 di settembre.

- PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Chiede la parola il Cons. Vannoni.

- CONS. VANNONI

Scusi, Segretario, nella pratica andremo ad intervenire su questo famoso art. 16 e su quale altro punto del Regolamento? Questo dubbio è su quali articoli del Regolamento incide.

- SEGRETARIA COMUNALE

Al momento non ho il Regolamento sotto mano, ma si tratta comunque di quell'articolo che prevede la possibilità per l'Ufficio Tributi di non effettuare degli accertamenti su quei versamenti sulle aree fabbricabili, oggetto di pagamento IMU, nella misura non inferiore ai valori definiti da quella delibera che viene adottata anche questa sera in Consiglio Comunale.

- PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Ci sono altre richieste di intervento? Poiché nessun altro chiede di intervenire, pongo l'argomento in votazione.

Il Consiglio approva a maggioranza con nove voti a favore e quattro astenuti.

Chiede la parola il Sindaco.

- SINDACO

Volevo fare la solita domanda di rito e presumo che la risposta sia simile, ma vorrei conferma. Questo atto ha il parere favorevole di regolarità tecnico-contabile e di conformità del Segretario?

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 24 DEL 27/06/2012

- SEGRETARIA COMUNALE

Certo.

- SINDACO

Bene!

- PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Possiamo ora passare alla seconda votazione, sempre del punto n. 2, per l'immediata esecutività.

Il Consiglio approva a maggioranza con nove voti a favore e quattro astenuti.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 24 DEL 27/06/2012

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione della prossima seduta, viene sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE

F.to Andrea De Luca

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Biondi Dott.ssa Katia

IL CONSIGLIERE

F.to Cangiotti Giuseppe Antonio

La presente deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (ai sensi e per gli effetti di cui all'art.124, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e all'art.32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69), dal 19/07/2012 al 03/08/2012

Novafeltria, lì 19/07/2012

L' ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

F.to Rossi Dott. Rolando

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 27/06/2012

perchè resa immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs 267/2000)

decorsi 10 giorni di pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000)

Novafeltria, lì 19/07/2012

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.to Masi Dott.ssa Patrizia

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

Novafeltria, lì 19/07/2012

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

Masi Dott.ssa Patrizia

COMUNE DI NOVAFELTRIA

PROVINCIA DI RIMINI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera nr. **24**

Data Delibera **27/06/2012**

OGGETTO

APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE
DEL SETTORE
INTERESSATO

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere :
FAVOREVOLE

Data 22/06/2012

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Dott.ssa Patrizia Masi

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
ECONOMICO
FINANZIARIO

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere :
FAVOREVOLE

Data 22/06/2012

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.to Dott.ssa Patrizia Masi
